

POLICY OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



INDICE

SEZIO	NE A – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
1.	Scopo del documento	3
2.	Applicabilità	3
3.	Riferimenti	3
3.1	Riferimenti Esterni	3
4.	Aggiornamenti	3
5.	Livello Gerarchico	4
6.	Glossario	4
SEZIO	NE B – OPERAZIONI CON PARTI CORRELLATE	5
1.1	Identificazione del Perimetro	5
1.1.	1 Definizione di "influenza notevole"	5
1.1.2	2 Definizione di "controllo"	6
1.1.3	3 Definizione di "operazioni con parti correlate"	6
1.2	Registro Parti Correlate	7
1.3	Registro Operazioni con Parti Correlate	7
1.4	Iter deliberativo	7
1.5	Informativa delle Operazioni con Parti Correlate	8
1.6	Altre operazioni e gestione dei conflitti di interesse personali	8
17	Reporting	q



Sezione A – Disposizioni di carattere generale

1. Scopo del documento

La presente Policy è dedicata alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate e della gestione dei conflitti di interesse.

La Procedura descrive la politica aziendale adottata, alla quale l'Istituto Finanziario Europeo S.p.A. ("IFE" o "Intermediario" o "Società") si attiene, al fine di presidiare il rischio connesso alle operazioni con Parti Correlate affinché non si pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della decisioni, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti ed stakeholders.

In particolare, il presente documento:

- disciplina le modalità di individuazione delle Parti Correlate, modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individua le strutture organizzative preposte a tali adempimenti;
- > stabilisce le regole per l'individuazione delle operazioni con Parti Correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione e l'adozione del relativo Registro;
- disciplina le procedure per l'effettuazione delle operazioni con Parti Correlate da parte della Società;
- > stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta a modifiche ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari ai fini di un adeguamento agli eventuali mutamenti normativi e/o operativi dell'Intermediario.

2. Applicabilità

Le disposizioni del presente documento hanno validità per tutte le strutture organizzative di IFE Spa.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti del presente documento alla legge e in generale alle disposizioni normative vigenti (riferimenti esterni) e alle disposizioni aziendali (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti Esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
IAS 24 (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS):	PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE RELATIVO ALLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ART. 2427, COMMA 1, NUMERO 22-BIS DEL CODICE CIVILE	LE SOCIETÀ DEVONO VIDENZIARE IN NOTA INTEGRATIVA LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, QUANDO QUESTE RISULTINO CONTESTUALMENTE RILEVANTI E CONCLUSE A CONDIZIONI NON DI MERCATO
ART. 2391 CODICE CIVILE	Interessi degli Amministratori

4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	29/10/2020	NASCITA DEL DOCUMENTO



5. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
II Livello	Policy

6. Glossario

TERMINE/ACRONIMO	DEFINIZIONE
Parte Correlata	a) Per quanto riguarda le persone fisiche, le regole sono le seguenti: "una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio o di una sua controllante". b) Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (definiti dalla IAS 24 come "entità"), le regole sono le seguenti: "un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra (o una collegata o una joint venture dell'altra (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; iv. un'entità è una joint venture di una stessa terza controparte; iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; 'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio; vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); una persona identificata al punto (a); una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità (o di una sua controllante)".
OPERAZIONI CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD	Si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	la transazione conclusa dalla Società con Parti Correlate che comporta l'assunzione di un'attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo



Sezione B - Operazioni con Parti Correllate

La Funzione Compliance, con il supporto delle eventuali altre funzioni aziendali interessate, predispone e tiene aggiornato (su base almeno annuale) l'elenco delle Parti Correlate della Società ("Elenco Parti Correlate") e dei soggetti ad essi connessi.

Tale Elenco è messo a disposizione delle principali funzioni aziendali della Società, nonché degli amministratori e delle principali funzioni aziendali della società controllante.

L'Elenco Parti Correlate (di seguito Registro delle Parti Correlate) viene periodicamente aggiornato sulla base delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni che annualmente rilasciano le persone fisiche che, secondo la definizione dello IAS 24, sono classificate come Parti Correlate.

1.1 Identificazione del Perimetro

Ai fini della presente Policy si identificano come parti correlate:

- 1. le entità che, direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i). controllano IFE SpA, sono controllate da IFE SpA ovvero sono soggette a comune controllo con IFE SpA;
 - ii). detengono in IFE SpA una partecipazione di entità tale da poter esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - iii). controllano congiuntamente IFE SpA, intendendosi per controllo congiunto la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- 2. le società collegate a IFE SpA ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Codice Civile;
- 3. le joint venture, ossia gli accordi contrattuali di cui IFE SpA sia parte, che disciplinano un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
- 4. i dirigenti con responsabilità strategiche di IFE SpA, e delle società controllanti, per tali intendendosi i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori della società stessa;
- 5. gli stretti familiari dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 4, per tali intendendosi quei familiari che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con IFE SpA. Si presumono tali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- 6. le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai precedenti punti 4 e 5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o nelle quali detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

1.1.1 Definizione di "influenza notevole"

Ai fini della presente Procedura per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni oppure tramite clausole statutarie o accordi.

Salvo prova contraria, si presume una situazione di influenza notevole quando sia detenuta direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata. Di contro, quando sia detenuta, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, una quota minore del 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia una influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei



diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di una situazione di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- > la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

1.1.2 Definizione di "controllo"

Ai fini della presente Procedura, per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che - in casi eccezionali - possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo:
- c) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo di IFE SpA è detenuto da quel Consiglio o Organo.

1.1.3 Definizione di "operazioni con parti correlate"

Ai fini della presente Procedura, per operazioni con parti correlate s'intendono le operazioni compiute dalla società con i soggetti di cui al paragrafo 1.1 che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato stabilito un corrispettivo.

Si considerano, comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiciche.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo finanziario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;



le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

1.2 Registro Parti Correlate

Il Registro è aggiornato in occasione di ogni eventuale circostanza sopravvenuta che possa modificare la qualifica di parte correlate o suoi elementi identificativi.

L'identificazione delle Parti Correlate e l'aggiornamento di tale Elenco è effettuata con cadenza almeno annuale oltre che, ovviamente, ogniqualvolta si renda necessario in virtù di fattispecie specifiche e rilevanti tali da modificare il novero dei soggetti Parti correlate. Per il censimento di tali soggetti, la società si avvale di un Modulo di Censimento che sottopone a tutti i sogetti che rientrano nel perimetro indicato al paragrafo 1 del presente documento.

Il Registro è predisposto in formato excel e, salvato in formato pdf successivamente ad ogni sua modifica e/o aggiornamento. Il file generato in formato pdf contiene la data di modifica e/o aggiornamento.

Il Registro dei Soggetti Collegati è approvato dall'Amministratore Delegato ed archiviato agli Atti della Società.

1.3 Registro Operazioni con Parti Correlate

La Società inoltre ha istituito un Registro nel quale vengano riportate le operazioni con le Parti Correlate e nello specifico la tipologia di operazione, la Parte Correlata, le condizioni economiche applicabili, eventuali altre informazioni per la valutazione dell'operazione con Parti Correlate.

L'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate spetta autonomamente a ciascuna funzione aziendale nell'ambito dell'operatività di ciascuna competenza.

La singola struttura organizzativa, prima di proporre e/o perfezionare un'operazione che rientri nell'ambito della propria operatività:

- consulta il Registro Parti Correlate per verificare se la controparte è una parte correlata e se l'operazione che si intende attuare è classificata come un'operazione con parti correlate;
- coinvolge l'organo competente a deliberare le operazioni (Consiglio di Amministrazione);
- qualora la controparte rientri nel novero delle Parti Correlate, compie tutte le necessarie attività previste nel paragrafo successivo, al fine di garantire che il presidio dei potenziali conflitti di interessi connessi all'operazione stessa.

1.4 Iter deliberativo

Le Operazioni in oggetto sono di competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le relative delibere vengono assunte nel rispetto dei presidi di cui all'art. 2391 c.c., e dunque:

- Qualora portatore dell'interesse in conflitto sia un componente del Consiglio di Amministrazione, deve esser fornita in sede di Consiglio di Amministrazione, apposita informativa agli amministratori e al Collegio Sindacale, dell'interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'Operazione, evidenziando portata, natura e termini dell'interesse;
- il Consiglio di Amministrazione deve dare adeguata motivazione, nella delibera, delle ragioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della società;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere assunta con l'astenzione dal voto dell'Esponente aziendale interessao, nel caso sia appurato il personale conflitto di interesse, fermo restando il caso di Operazioni Infragruppo, dove la mera condivisione di Esponenti Aziendali o



Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Società e la capogruppo, non implica di per sé la presenza di interessi personali;

> se è l'Amministratore Delegato ad avere potenziale interesse in conflitto, quest'ultimo deve astenersi dal dare esecuzione all'Operazione e investire il Consiglio della decisione.

Si specifica che in caso di obbligazioni riferibili "indirettamente" all'Esponente Aziendale, quest'ultimo è tenuto a renderne edotto il Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente Aziendale medesimo.

1.5 Informativa delle Operazioni con Parti Correlate

Nel caso in cui l'operazione sia posta in essere con una Parte Correlata ma rientri nei limiti e nelle deleghe attribuite all'Amministratore Delegato, lo stesso ne dà informativa (circa i dati identificativi della Parte Correlata, tipologia di operazione, condizioni economiche dell'operazione e le motivazioni relative all'operazione) tramite comunicazione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale prima di procedere con la firma dei relativi atti.

Nel caso di operazione con Parti Correlate non rientranti nella delega all'Amministratore Delegato la delibera del Consiglio di Amministrazione deve contenere:

- dati identificativi della Parte Correlata e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione e se l'operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento.

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve altresì indicare la convenienza economica dell'operazione per la Società ed indicare che l'operazione è stata conclusa a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo

1.6 Altre operazioni e gestione dei conflitti di interesse personali

Ferme restando le regole definite con riguardo ai soggetti rientranti nel Perimetro Parti Correlate, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali¹ che possano compromettere la correttezza di operazioni realizzate dalla società, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali non rientranti nella definizione di Perimetro Parti Correlate, rende necessario applicare ai Dirigenti con responsabilità strategica ed a tutto il personale e collaboratori aziendali della Società alcune norme sostanziali di "trasparenza e astensione" nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi personali.

Pertanto, tutti gli esponenti, i dipendenti e collaboratori aziendali nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della Società e/o della capogruppo o comunque incompatibili con i propri doveri.

I soggetti qualificabili come *personale più rilevante* sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per conto proprio o di terzi,

¹ Si intendono ricompresi sia gli interessi propri dei Dirigenti con Responsabilità Strategica, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali sia quelli per conto di terzi.





astenendosi – laddove il conflitto di interessi sussista – dal partecipare all'operazione cui il conflitto si riferisce e dandone comunicazione al proprio responsabile gerarchico.

In ogni caso, il dipendente o collaboratore aziendale che abbia un ruolo istruttorio, di proposta, di decisione o di controllo in una determinata operazione, ovvero il responsabile gerarchico di tali soggetti, il quale vanti nell'operazione stessa un interesse personale² – diretto o indiretto – anche solo concorrente e non in conflitto con quello aziendale, deve dichiarare l'insorgere della situazione di interesse personale al proprio responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale).

Quest'ultimo valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, ne dispone l'assegnazione ad altre risorse; in alternativa, provvede alla diretta trattazione di esso.

Ai presenti fini, un interesse personale è determinato da qualunque circostanza o rapporto estraneo alle funzioni aziendali svolte e che, in specifica connessione con l'operazione trattata, possa dare luogo a (o sacrificare) un'utilità riferibile direttamente o indirettamente al Dirigente con responsabilità strategica, al dipendente o al collaboratore.

L'interesse personale si pone in conflitto con l'interesse della Società laddove quest'ultimo interesse possa essere compromesso, anche in parte, per effetto di un potenziale comportamento dell'interessato diretto a proteggere o agevolare il proprio interesse personale. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interesse qualora l'interesse personale interferisca, o possa interferire, con l'interesse della Società, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta nella Società.

1.7 Reporting

Una rendicontazione almeno semestrale su queste tipologie di operazioni deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, la Funzione Compliance fornisce:

un'informazione analitica: (i) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio), (ii) sulle altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società, nonché (iii) un'informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

Apposita informativa deve essere resa anche in sede di predisposizione del bilancio. In particolare, i principi contabili internazionali (IFRS 10 e IAS 24) prevedano che vengano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, nel bilancio individuale della singola Società e nel bilancio consolidato di una controllante o di investitori con il controllo congiunto di una partecipata, o con un'influenza notevole sulla stessa³.

² Diverso da quello consistente nella partecipazione ad eventuali sistemi incentivanti deliberati dalla Capogruppo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Nella preparazione del bilancio consolidato, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico.